



Regolamento per le Procedure di Stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato del Politecnico di Torino

Premessa

La presente disciplina costituisce regolazione speciale e derogatoria in materia di procedimenti per legge e trova applicazione per il personale di cui ai commi 90 – 91 – 92 e 94 lett. a) dell'art. 3 della Legge 244/07.

ART. 1

Soggetti interessati

Nell'ambito e nei limiti delle programmazioni di cui al comma 105 dell'art. 1 Legge 30/12/2004 n. 311 e nel rispetto delle disponibilità di bilancio, Il Politecnico di Torino adegua il proprio ordinamento a quanto previsto dall'art. 1, c. 519 della L. 27/12/2006 n. 296 così come integrato dall'art. 3 della L. 244/07 in termini di requisiti e modalità per la stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo assunto a tempo determinato.

Sono interessati alle procedure di stabilizzazione i dipendenti a tempo determinato in servizio alla data dell'1/1/2008 che hanno maturato il requisito di tre anni di servizio complessivi, anche non continuativi nel quinquennio 1/1/2003 – 31/12/2007 o che conseguiranno tale requisito in virtù di contratti stipulati o prorogati anteriormente al 28/9/2007 e che siano stati assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

ART. 2

Priorità nelle stabilizzazioni

La stabilizzazione del personale di cui all'articolo 1 avverrà secondo il seguente ordine di priorità:

1. dipendenti che abbiano maturato il requisito di tre anni di servizio, la stabilizzazione delle cui attività è stata individuata nella programmazione 2008;
2. dipendenti che matureranno il predetto requisito in forza di un contratto stipulato o prorogato anteriormente alla data del 28 settembre 2007. In questo caso la stabilizzazione decorrerà successivamente alla maturazione del triennio ed avverrà in linea con il piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2008 – 2010.

ART. 3

Regole di stabilizzazione

La stabilizzazione avverrà nella medesima categoria ed area funzionale nella quale è stato maturato il requisito dei tre anni di anzianità.

Nel caso in cui i tre anni siano il risultato della sommatoria di rapporti svolti in categorie diverse, la stabilizzazione avverrà nell'ultima qualifica rivestita.

Per il personale che raggiunga il requisito dei tre anni di anzianità presso il Politecnico di Torino sommando periodi svolti presso altre amministrazioni, si farà riferimento a procedure selettive svolte unicamente per l'accesso alle categorie ed aree del Comparto Università.

La stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato comporterà la contestuale rinuncia, da parte dell'interessato, ad ogni eventuale posizione in qualità di idoneo in graduatorie di concorsi pubblici di categoria o area professionale uguale a quella di inquadramento.

Sono naturalmente fatti salvi i diritti relativi alla presenza in graduatorie di concorsi pubblici di categoria o area professionale diversa.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato avverrà preferibilmente a tempo pieno, sulla base della disponibilità dichiarata dagli aventi titolo.

ART. 4

Attivazione delle procedure

L'avvio delle procedure di stabilizzazione verrà attuato nel pieno rispetto delle relazioni sindacali garantendo trasparenza e pubblicità delle procedure.

A tal fine sarà predisposto un avviso pubblico, con l'indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri previsti, per poter presentare istanza di stabilizzazione.

Il personale che aspira alla stabilizzazione dovrà dichiarare nella domanda di non avere presentato analoga istanza presso altra amministrazione.

Il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, che avrà presentato domanda nei termini e secondo le modalità previste nell'avviso pubblico, sarà collocato in una graduatoria sulla base dell'anzianità di servizio.

ART. 5

Proroghe dei contratti ex lege 296/06 e 244/07

I contratti a tempo determinato del personale destinatario delle norme sulla stabilizzazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono prorogati ex lege 296/06 e 244/07 fino alla conclusione delle procedure ed alla stipula del relativo contratto a tempo indeterminato.

Art. 6

Assegnazione sede di servizio

L'assegnazione del personale stabilizzato avverrà in coerenza con le esigenze organizzative dell'Ateneo derivanti dalla programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo.